

- (5) Per consentire all'ESMA di aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni a livello transfrontaliero e di elaborare statistiche relative al mercato del crowdfunding nell'Unione, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dalle autorità competenti per la comunicazione delle informazioni sui progetti di crowdfunding all'ESMA. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA informazioni complete e accurate, con l'indicazione del titolare di progetti reso anonimo mediante un metodo comune.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

1. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune o in un altro formato alternativo accettato dall'autorità competente cui le informazioni devono essere comunicate.
2. Le procedure per la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo comprendono meccanismi atti a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ogni anno civile entro la fine di febbraio dell'anno civile successivo.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati seguenti:
 - a) per il fornitore di servizi di crowdfunding, il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442;
 - b) per il titolare di progetti:
 - i) il codice LEI, se il titolare di progetti è una persona giuridica;
 - ii) l'identificativo di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590, se il titolare di progetti è una persona fisica;
 - c) per ogni progetto, l'identificativo dell'offerta di crowdfunding determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

